

## **Affidamento servizio distribuzione gas nell' ATEM "BIELLA"**

### **CONVENZIONE TRA I COMUNI INTERESSATI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO**

#### **Premesso che:**

Il comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. 164/2000, nel qualificare l'attività di distribuzione di gas naturale come servizio pubblico, prevede che lo stesso sia affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni; i comuni titolari del servizio sono tenuti a svolgere attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione ed i loro rapporti con il gestore del servizio devono essere regolati da specifico contratto di servizio;

Il comma 2 dell'art. 46bis del DL 159/2007 conv. dalla L. 222/2007, al fine di incentivare lo sviluppo della concorrenza e migliorare la qualità del servizio di distribuzione del gas, ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero per gli affari regionali, la competenza a determinare gli ambiti territoriali minimi (di seguito anche ATEM) per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, ed a determinare misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione;

Il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 19 gennaio 2011, oltre ad individuare 177 ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, specifica che gli enti locali di ciascun ambito territoriale minimo affidino il suddetto servizio di distribuzione gas tramite gara unica e che l'affidamento di tutti gli impianti dello stesso ambito territoriale minimo scada al dodicesimo anno decorrente dalla data dell'affidamento al gestore vincitore della gara del primo impianto appartenente all'ambito;

Ancora il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 19 gennaio 2011 dispone che nel periodo di prima applicazione del nuovo sistema, il gestore risultato vincitore della gara d'ambito subentri progressivamente nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione gas dell'ambito territoriale minimo alla scadenza delle singole concessioni presenti nell'ambito, a meno di una loro anticipata risoluzione concordata fra il gestore uscente e l'Ente locale;

Il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 18 ottobre 2011 ha individuato i singoli comuni appartenenti ai vari ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, precedentemente determinati con DM del 19 gennaio 2011; l'ambito territoriale minimo denominato "BIELLA" risulta composto da 81 Comuni, come elencati al successivo art. 2 della presente convenzione;

Il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011 (di seguito DM 226/2011), pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 2012, nell'introdurre il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, ha definito la tempistica, i ruoli, le competenze e le responsabilità della suddetta procedura di affidamento del servizio di distribuzione gas, ed ha presentato gli schemi tipo di riferimento per la predisposizione del bando di gara e del relativo disciplinare;

In base a quanto disposto dall'art. 2 del DM 226/2011 e dalle scadenze temporali individuate dall'allegato A del medesimo decreto (*"Data limite entro cui la Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni dell'ambito per la scelta della stazione appaltante e da cui decorre il tempo per un eventuale intervento della Regione di cui all'articolo 3 del regolamento"*), come modificate per ultimo *dall'art.30bis del D.L. n.91 del 24/06/2014 convertito con L. 11/08/2014 n.116, entro il prossimo 11 luglio 2015* la stazione appaltante individuata per l'ambito "BIELLA" è tenuta a pubblicare il Bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Il DM 226/2011 definisce le specifiche competenze della stazione appaltante e le responsabilità dei singoli enti appartenenti all'ATEM; rientrano tra le competenze della stazione appaltante:

- o la preparazione e la pubblicazione del bando di gara e del relativo disciplinare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas;
- o la preparazione delle linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo della rete di distribuzione del gas;
- o il coordinamento dei rapporti con il soggetto gestore del servizio di distribuzione gas e la funzione di controparte del contratto di servizio;
- o la conduzione della funzione di vigilanza e controllo nei confronti del soggetto gestore del servizio;
- o l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto;

Grava su ogni ente locale appartenente all'ATEM la responsabilità di collaborare attivamente con la stazione appaltante al fine di procedere all'affidamento del servizio di distribuzione e monitorarne, nell'interesse di tutti i comuni, la sua corretta conduzione; nello specifico ogni comune

appartenente all'ATEM è tenuto a fornire, nella tempistica concordata, le informazioni funzionali alla gara -salva facoltà di delega alla stazione appaltante ai sensi dell'art.2, c.6, del D.M. 226/2011- a collaborare nell'impostazione della relativa documentazione, a partecipare all'attività di monitoraggio del servizio ed a concorrere all'eventuale scelta di risoluzione contrattuale;

Considerando che il Comune di Biella che doveva essere il Comune capofila in quanto Comune capoluogo dell'Ambito, non è nelle condizioni di gestire direttamente le complesse procedure di gara per l'individuazione del gestore unico per l'Ambito territoriale minimo denominato "Biella" per le motivazioni addotte dallo stesso Comune nella propria deliberazione di Giunta (377/2014) con la quale peraltro si è provveduto a delegare la Provincia di Biella ad assumere il ruolo del Comune capoluogo, anche ai sensi dell'art. 1 comma 88 della legge 56/2014;

Visto l'art. 1, comma 88 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 che così dispone: *" La Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"*;

Considerando che la Provincia ha accolto la delega del Comune di Biella accettando con ciò di svolgere la funzione di Stazione appaltante, per la procedura volta all'affidamento mediante gara del servizio di distribuzione del gas naturale per l'Ambito medesimo;

Nel corso della riunione convocata per il 2 febbraio 2015 ad oggetto "Adempimenti per la gestione in forma associata della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale", i Rappresentanti dei Comuni dell'ATEM "BIELLA", presenti alla suddetta riunione in rappresentanza di n. .... enti su n 81 complessivi, hanno accettato la Provincia di Biella quale stazione appaltante ai sensi dell'art. 1 comma 88 della legge 7 aprile 2014 n.56;

Risulta necessario, al fine di condurre efficacemente gli interventi di affidamento del servizio di distribuzione gas per l'intero ATEM "BIELLA" e di monitorarne la conseguente gestione, definire specificatamente competenze, responsabilità, tempistica, procedure, modalità di confronto, rapporti economici tra le parti, attraverso la stipula di specifica convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000.

Nell'Ambito Territoriale "BIELLA" la Provincia di Biella è stata individuata e delegata quale Stazione appaltante dai seguenti Comuni con le rispettive deliberazioni consiliari:

<b>COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	Deliberazione Consiglio Comunale
---------------	------------------	----------------------------------

ALICE CASTELLO	VC	
BORGO D' ALE	VC	
BURONZO	VC	
GUARDABOSONE	VC	
POSTUA	VC	
AILOCHE	BI	
ANDORNO MICCA	BI	
BENNA	BI	
BIELLA	BI	
BIOGLIO	BI	
BORRIANA	BI	
CALLABIANA	BI	
CAMANDONA	BI	
CAMBURZANO	BI	
CAMPIGLIA CERVO	BI	
CANDELO	BI	
CAPRILE	BI	
CASAPINTA	BI	
CASTELLETTO CERVO	BI	
CAVAGLIA'	BI	
CERRETO CASTELLO	BI	
CERRIONE	BI	
COGGIOLA	BI	
COSSATO	BI	
CREVACUORE	BI	
CROSA	BI	
CURINO	BI	
DONATO	BI	
DORZANO	BI	

GAGLIANICO	BI	
GIFFLENGA	BI	
GRAGLIA	BI	
LESSONA	BI	
MAGNANO	BI	
MASSAZZA	BI	
MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	
MIAGLIANO	BI	
MONGRANDO	BI	
MOSSO	BI	
MOTTALCIATA	BI	
MUZZANO	BI	
NETRO	BI	
OCCHIEPPO INFERIORE	BI	
OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	
PETTINENGO	BI	
PIATTO	BI	
PIEDICAVALLO	BI	
POLLONE	BI	
PONDERANO	BI	
PORTULA	BI	
PRALUNGO	BI	
PRAY	BI	
QUAREGNA	BI	
QUITTENGO	BI	
RONCO BIELLESE	BI	
ROSAZZA	BI	
SAGLIANO MICCA	BI	
SALA BIELLESE	BI	
SALUSSOLA	BI	

SANDIGLIANO	BI	
SAN PAOLO CERVO	BI	
SELVE MARCONE	BI	
SOPRANA	BI	
SORDEVOLO	BI	
STRONA	BI	
TAVIGLIANO	BI	
TERNENGO	BI	
TOLLEGNO	BI	
TORRAZZO	BI	
TRIVERO	BI	
VALDENGO	BI	
VALLANZENGO	BI	
VALLE MOSSO	BI	
VALLE SAN NICOLAO	BI	
VEGLIO	BI	
VERRONE	BI	
VIGLIANO BIELLESE	BI	
VILLANOVA BIELLESE	BI	
ZIMONE	BI	
ZUBIENA	BI	
ZUMAGLIA	BI	

### **Tutto ciò premesso**

e considerato che risulta opportuno e necessario stabilire le modalità di gestione del procedimento, le funzioni della stazione appaltante e dei comuni appartenenti all'ambito per l'aggiudicazione della gara del servizio in oggetto e per il successivo monitoraggio durante il periodo di gestione del servizio, tra i comuni medesimi si concorda la seguente

### **Convenzione**

#### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni richiamate in premessa, viene stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori degli enti sottoscrittori, tutti appartenenti all'ATEM "BIELLA", nonché alla conduzione dei rapporti con il gestore del servizio.
3. L'esercizio coordinato e associato delle attività di cui al precedente comma rappresenta lo strumento organizzativo prescelto da tutti i Comuni dell'ATEM "de qua" per addivenire all'affidamento e gestione congiunti del servizio di distribuzione del gas naturale, perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in una prospettiva finalizzata a realizzare lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali ed a migliorare sensibilmente gli standard di qualità e sicurezza nell'erogazione del servizio, assicurando altresì una gestione professionale, qualificata e ottimizzata di tutti gli adempimenti procedurali, anche a carattere tecnico ed economico, necessari.
4. La presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione gas su base d'Atem, come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale 226/2011 e per il successivo monitoraggio della gestione del servizio per tutto il periodo di concessione per anni 12.

**Art. 2 - Comuni sottoscrittori**

La presente convenzione viene sottoscritta tra i Comuni facenti parte dell'ATEM "BIELLA" come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011 e precisamente :

COMUNE	PROVINCIA
ALICE CASTELLO	VC
BORGIO D'ALE	VC
BURONZO	VC
GUARDABOSONE	VC
POSTUA	VC
AILOCHE	BI

ANDORNO MICCA	BI
BENNA	BI
BIELLA	BI
BIOGLIO	BI
BORRIANA	BI
CALLABIANA	BI
CAMANDONA	BI
CAMBURZANO	BI
CAMPIGLIA CERVO	BI
CANDELO	BI
CAPRILE	BI
CASAPINTA	BI
CASTELLETTO CERVO	BI
CAVAGLIA'	BI
CERRETO CASTELLO	BI
CERRIONE	BI
COGGIOLA	BI
COSSATO	BI
CREVACUORE	BI
CROSA	BI
CURINO	BI
DONATO	BI
DORZANO	BI
GAGLIANICO	BI
GIFFLENGA	BI
GRAGLIA	BI
LESSONA	BI
MAGNANO	BI
MASSAZZA	BI



MEZZANA MORTIGLIENGO	BI
MIAGLIANO	BI
MONGRANDO	BI
MOSSO	BI
MOTTALCIATA	BI
MUZZANO	BI
NETRO	BI
OCCHIEPPO INFERIORE	BI
OCCHIEPPO SUPERIORE	BI
PETTINENGO	BI
PIATTO	BI
PIEDICAVALLO	BI
POLLONE	BI
PONDERANO	BI
PORTULA	BI
PRALUNGO	BI
PRAY	BI
QUAREGNA	BI
QUITTENGO	BI
RONCO BIELLESE	BI
ROSAZZA	BI
SAGLIANO MICCA	BI
SALA BIELLESE	BI
SALUSSOLA	BI
SANDIGLIANO	BI
SAN PAOLO CERVO	BI
SELVE MARCONE	BI
SOPRANA	BI
SORDEVOLO	BI
STRONA	BI
TAVIGLIANO	BI

TERNENGO	BI
TOLLEGNO	BI
TORRAZZO	BI
TRIVERO	BI
VALDENGO	BI
VALLANZENGO	BI
VALLE MOSSO	BI
VALLE SAN NICOLAO	BI
VEGLIO	BI
VERRONE	BI
VIGLIANO BIELLESE	BI
VILLANOVA BIELLESE	BI
ZIMONE	BI
ZUBIENA	BI
ZUMAGLIA	BI

### **Art.3 – Compiti dei Comuni**

1. Ciascuno degli Enti sottoscrittori indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con la Provincia di Biella per la comunicazione delle esigenze specifiche del Comune di riferimento e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.
  
2. In particolare, ai sensi dell'art.2, comma 6, ultimo periodo, del DM 226/2011, i Comuni sottoscrittori delegano la stazione appaltante – qualora manchino i dati relativi alla rete di qualche Comune - per il reperimento diretto dai gestori uscenti di tutti i dati previsti dall'art.4 del D.M. 12 novembre 2011, n.226, secondo il formato previsto dall'AEEG.
  
3. Per ciò che concerne le altre informazioni specifiche per ogni comune di cui all'art.9 comma 6 del DM 226, eventualmente non rientranti tra i dati acquisibili direttamente dal gestore, la stazione appaltante si impegna a supportare tecnicamente i Comuni concedenti nel reperimento delle informazioni di propria competenza concernenti l'impianto servente il proprio territorio.

4. La stazione appaltante, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, analizza i dati ricevuti, effettua eventuali ispezioni ed accessi agli impianti e comunica ai gestori, entro i 60 gg. successivi al ricevimento, d'accordo con gli Enti locali interessati, eventuali osservazioni e richieste di rettifica.

5. Gli Enti deleganti si obbligano altresì a trasmettere alla stazione appaltante entro lo stesso termine:

- a. il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori stradali;
- b. L'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale, nonché i relativi regolamenti;
- c. ogni altra informazione che sarà necessaria o *utile* alla redazione degli atti di gara.

6. Successivamente all'acquisizione della documentazione relativa alle consistenze degli impianti, ciascun Ente locale approva, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta che ne farà la Stazione Appaltante, la determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti proposta dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art.5 del DM 226/2011.

#### **Art. 4 - La durata della Convenzione**

La presente convenzione decorre dal momento della stipula da parte di tutti i rappresentanti dei singoli Comuni ricompresi nell'ATEM "BIELLA" ed ha una durata indicativa di anni 12, in ogni caso funzionale a disciplinare le attività propedeutiche e strumentali al primo affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM "BIELLA", alla conseguente conduzione dei rapporti con il gestore del servizio.

#### **Art. 5 - Individuazione della Provincia di Biella quale ente capofila e stazione appaltante**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del DM 226/2011, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione individuano la Provincia di Biella quale ente capofila dell'ATEM "BIELLA" ed allo stesso delegano e demandano il ruolo di stazione appaltante nel rispetto dei compiti e delle funzioni previste dal DM 226/2011 nonché delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

#### **Art. 6 - Il rapporto tra i comuni sottoscrittori ed il ruolo della stazione appaltante**

1. La gestione dei rapporti tra i comuni appartenenti all'ATEM "BIELLA" derivanti dalla stipula della presente convenzione è ispirata ai principi di trasparenza, condivisione e solidarietà.

2. La Provincia di Biella, nel ruolo di stazione appaltante, garantisce sia nella fase di affidamento del servizio che in quella di gestione del contratto, attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto a tutti i comuni dell'ATEM "BIELLA" nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative e quanto altro risulti utile e opportuno al conseguimento delle finalità della presente convenzione. A tal fine la Stazione Appaltante istituisce un Ufficio di Segreteria/ATEM per le pubblicazioni, le richieste, le convocazioni e ogni altra o qualsiasi attività di preparazione, comunicazione e trasparenza connessa allo svolgimento delle competenze dell'Assemblea dei Sindaci e del Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art.9 . Tale Ufficio di Segreteria è tenuto a pubblicare in apposita sezione dedicata del sito web istituzionale della Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla formazione o dalla conoscenza del documento interessato, dandone contestuale comunicazione a tutti i comuni dell'ATEM "BIELLA" gli atti adottati dalla Stazione Appaltante medesima e dall'Assemblea dei Sindaci e dal Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art. 9 nonché ogni altra notizia rilevante per il pubblico ai fini del Servizio e dell'attività dell'ATEM stesso oggetto della presente Convenzione.

3. La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione, previa acquisizione del parere favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei comuni appartenenti all'ATEM "BIELLA" ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente tale decisione, espresso in sede di Assemblea dei Sindaci di cui al successivo art.9, comma 1, lett.a).

4. Gli eventuali costi di tali contenziosi saranno ripartiti tra i comuni dell'ATEM "BIELLA" in proporzione al numero delle utenze gas servite in ciascun ente, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente alla quantificazione dei costi da ripartire.

#### **Art. 7 - Attività propedeutiche alla gara per l'affidamento del servizio di concessione**

1. Ai sensi di quanto previsto dal DM 226/2011, rientrano nella competenza della stazione appaltante i seguenti interventi:

a) Reperimento, raccolta, integrazione ed omogeneizzazione di tutta la documentazione specifica di ogni Comune appartenente all'ATEM "BIELLA" necessaria alla preparazione del bando di gara;

b) Predisposizione delle linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo dello stesso;

c) Predisposizione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete nei singoli Comuni;

d) Preparazione, approvazione e pubblicazione del bando e del disciplinare di gara;

2. Conduzione ed aggiudicazione della gara. Ogni comune sottoscrittore della presente convenzione si impegna a collaborare operativamente con la stazione appaltante nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1, secondo le modalità definite dal Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art.9, comma 1, lett.b).

3. Con riferimento alle attività di cui alle lettere b), e c) del precedente comma 1, è compito di ogni comune collaborare con la stazione appaltante per il reperimento delle informazioni previste dal comma 6 dell'art. 9 del DM 226/2011, nonché fornire alla stessa gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione.

#### **Art. 8- La gestione del contratto**

1. A seguito dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas, i comuni appartenenti all' ATEM "BIELLA" delegano alla provincia di Biella, nella veste di stazione appaltante, la cura e la conduzione dei rapporti con il gestore, per cui la Provincia stessa svolge in tal modo la funzione di controparte del contratto di servizio.

2. Nello svolgimento della funzione di cui al precedente comma 1, la stazione appaltante, previa manifestazione della volontà, nell'ambito della Assemblea dei Sindaci di cui al successivo art.9, comma 1, lett.a), della maggioranza dei comuni appartenenti all' ATEM "BIELLA" ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente tale decisione, è delegata a disporre la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell'ambito.

3. Il Comitato di monitoraggio di cui al successivo art.9, comma 1, lett.b), coadiuva la Stazione Appaltante nella funzione di vigilanza e controllo in ordine ai compiti di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 9 – Strumenti e modalità di consultazione e collaborazione operativa tra i comuni**

Al fine di assicurare adeguate forme di partecipazione e consultazione fra gli enti associati, nonché

di gestione, vigilanza e controllo sul servizio e sullo stato di attuazione della presente convenzione, sono costituiti:

- a) *L'Assemblea* dei Sindaci, quale Organo di indirizzo e controllo amministrativo dell'ATEM, *disciplinata dal successivo art. 10*, di cui fanno parte i Sindaci degli enti aderenti, i quali, in caso di assenza o impedimento, possono farsi sostituire da un Assessore o da un Consigliere del rispettivo ente di appartenenza;
- b) il Comitato *di Monitoraggio*, di cui all'art. 2, comma 5, del DM 226/2011, quale Organo tecnicoamministrativo e consultivo dell'ATEM, *disciplinato dalle norme di cui al successivo art. 11*.

#### Art 10 L'Assemblea dei Sindaci

1. All'Assemblea dei Sindaci compete deliberare:

- a) sulle modifiche della presente convenzione ;
- b) su eventuali contenziosi con il soggetto gestore ai sensi del precedenti art. 6, comma 3, e art.8, comma 2 ;
- c) su eventuali scelte strategiche ;
- d) gli indirizzi alla Stazione appaltante ed al Comitato di Monitoraggio in ordine alle loro attività di competenza stabilite ai sensi della presente convenzione ;
- e) l'approvazione/ratifica degli atti di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere b),c),d), previa acquisizione, quando richiesta, del parere del Comitato di Monitoraggio;
- f) la determinazione delle spese ammissibili e delle modalità di rimborso, anche in relazione a quanto stabilito al successivo art.12, comma 1, ultimo periodo;
- g) l'approvazione a preventivo e a consuntivo delle spese relative al rimborso degli oneri sostenuti, ai sensi dell'art.8, comma 2, del DM 226/2011, dal Comitato di Monitoraggio per lo svolgimento delle attività di competenza stabilite nella presente convenzione, nonché la determinazione delle spese ammissibili e delle modalità di rimborso.

In caso di ritardo ingiustificato da parte dell'Assemblea dei Sindaci ad esprimersi in merito alle determinazioni di cui al precedente comma 1, lettere e), f) e g), la Stazione Appaltante può procedere prescindendo dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci qualora la stessa non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere da parte della medesima Stazione Appaltante.

2. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Provincia di Biella ed è convocata telematicamente, *a pena di non validità della seduta*, con preavviso di *almeno quattro giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione*. A tale scopo la Provincia utilizzerà quale recapito per gli avvisi di convocazione alle sedute dell'assemblea nonché per ogni altra comunicazione la casella di posta elettronica certificata pubblicata da ogni Comune. La convocazione alle sedute

dell'assemblea è altresì pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione albo pretorio. Nei casi di motivata urgenza il termine di cui sopra è ridotto a ventiquattro ore. La convocazione di norma prevede anche la data di seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.. La convocazione è disposta dal Presidente:

a) per iniziativa del Presidente medesimo;

b) entro 10 giorni dalla richiesta :

1) su istanza del Comitato di monitoraggio *di cui al precedente art.9, comma 1, lett.b)*;

2) su istanza dei Sindaci di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 25 % delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell' ATEM "BIELLA" al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende convocare l'Assemblea dei Sindaci.

3. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono validamente costituite in prima convocazione se intervengono i rappresentanti di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 60% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di convocazione; in seconda convocazione la seduta della Assemblea dei Sindaci è validamente costituita se sono rappresentate almeno il 45% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell' ATEM "BIELLA" al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di convocazione.

4. Ad eccezione della decisione in merito alla risoluzione del contratto di servizio con il gestore, per cui è richiesto il parere favorevole della maggioranza assoluta dei Comuni appartenenti all'ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente tale decisione, l'Assemblea dei Sindaci delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, come determinata in proporzione alle utenze gas servite al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di convocazione della seduta, fermo restando che, sia in prima che in seconda convocazione, ogni deliberazione potrà essere approvata solo se si raggiungerà altresì il voto favorevole dei Comuni rappresentanti almeno il 35% delle utenze gas, come sopra definite.

### **Art. 11 – Il Comitato di Monitoraggio**

1. *Il Comitato di Monitoraggio di cui al precedente art.9, comma 1, lett.b)*, , è composto da 5 *membri* in rappresentanza dei comuni appartenenti all'ATEM, *suddivisi – secondo la zonizzazione allegata e determinata in relazione al numero di Punti di Restituzione - come segue :*

ZONA N°1 .....2

ZONA N° 2 .....	2
ZONA N°3.....	1

2. Il Comitato di monitoraggio svolge le seguenti funzioni in collaborazione con la Stazione Appaltante:

- a. coadiuva l'Ente capofila nella funzione di vigilanza e controllo quale controparte del contratto di servizio;
- b. esprime pareri e/o proposte richiesti dall'Assemblea dei Sindaci.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, il quale provvede alla convocazione, alla determinazione dell'ordine del giorno ed alla predisposizione degli atti da sottoporre al Comitato nonché di ogni altra documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari. Gli astenuti non si computano tra i votanti.

3. Il Comitato si riunisce periodicamente su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti. Per assicurare le forme di consultazione tra gli enti aderenti, previste dall'art. 30 del TUEL, ogni ente associato può richiedere audizione al Presidente. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Presidente può disporre che l'audizione avvenga alla presenza del Comitato.

### **Art. 12 - Rapporti economici**

1. Con riferimento al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara della Stazione Appaltante, *ivi inclusi quelli di funzionamento della Commissione di gara*, di cui al comma 1 dell'art. 8 del DM 226/2011, *preso atto della deliberazione n.407/2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, la relativa quantificazione è effettuata secondo la metodologia ivi indicata. Per la determinazione delle relative spese ammissibili e delle modalità di rimborso si applica il precedente art. 10, comma 1, lett.f).*

L'eventuale eccedenza rispetto alle spese ammissibili effettivamente sostenute viene attribuita ai Comuni dell'ATEM in base al seguente criterio: 1/3 in parte uguale tra i Comuni e 2/3 in base al numero delle utenze servite al 31 dicembre dell'anno precedente alla ripartizione.

2. Il corrispettivo di cui al comma 2 dell'art.8 del citato DM, viene utilizzato per sostenere gli oneri ammissibili del Comitato di Monitoraggio per lo svolgimento delle attività di competenza stabilite nella presente convenzione. Per la determinazione delle relative spese ammissibili e delle modalità di rimborso si applica il precedente art. 10, comma 1, lett.g).



3. Le modalità di riconoscimento ai singoli comuni degli altri corrispettivi previsti dall'art. 8 del DM 226/2011 derivanti dal rapporto con il gestore del servizio di distribuzione gas, sono definiti nell'ambito della documentazione di gara, nonché del conseguente contratto di servizio.

#### **Art. 13 - Responsabilità dei comuni sottoscrittori ed obblighi di segnalazione**

1. Ricade nella responsabilità di ogni Comune l'obbligo di collaborare tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste dal DM 226/2011 nonché ai compiti delineati dalla presente convenzione.

2. In caso di ritardi od omissioni, la stazione appaltante, in relazione ai compiti alla stessa attribuiti ai sensi del precedente articolo 7, ha l'obbligo di sollecitare e richiamare i Comuni inadempienti.

3. In caso di ritardi o mancati riscontri agli interventi di cui al comma precedente, la stazione appaltante *avvia* le procedure di segnalazione di cui al comma 3 dell'art. 2 del DM 226/2011 alla Regione, e *segnala* i fatti alle autorità di vigilanza e controllo, tra cui l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nonché, se del caso, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

#### **Art. 14 – Controversie**

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, è rimessa all'Assemblea dei Sindaci per la composizione bonaria, ferma restando la competenza esclusiva del TAR Piemonte in caso di ricorso al contenzioso.

#### **Art. 15 - Obblighi di riservatezza e di esclusiva**

1. Ciascuno degli Enti sottoscrittori si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della Convenzione, dati e informazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione della presente convenzione e della sua attuazione.

2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione della presente convenzione e per il periodo di tre anni dopo il decorso del suo termine di efficacia.

3. Ciascuno degli Enti si impegna affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente articolo.

## **Art. 16 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni di legge nonché a successivi accordi tra i comuni sottoscrittori, da approvarsi nelle medesime forme previste per la presente convenzione.

2. In relazione a novità normative che dovessero intervenire successivamente alla stipula della presente convenzione e che risultino di interesse in relazione agli interventi disciplinati nel presente documento, è compito della stazione appaltante proporre eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della presente convenzione, che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Sindaci e ratificate dai competenti Organi Comunali.

### **ALLEGATO A**

*zonizzazione dell'ambito*

### **ALLEGATO B**

*Cartografia*